per incrementare l'occupazione operaia, che, all'articolo 8, precisa: "Per la raccolta dei fondi, secondo le norme dettate dal precedente articolo, per la riscossione delle rate di ammortamento dovute dagli assegnatari degli alloggi e per l'espletamento di altri servizi amministrativi, il Comitato di cui all'art. 1 e la Gestione I.N.A.-Casa si varranno dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge. I rapporti fra il Comitato di cui all'art. 1, la Gestione I.N.A.-Casa e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni saranno regolati da apposite convenzioni soggette all'approvazione del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, di concerto con quello per il Tesoro e con quello per l'Industria ed il Commercio." — In base alle suindicate norme di legge, furono a suo tempo poste in essere le predette convenzioni, disciplinanti tutte le materie contemplate non soltanto nel citato art. 8. Queste norme nel frattempo sono venute a scadere in relazione al termine del settennio previsto dalla legge istitutiva della Gestione. In attesa che le nuove convenzioni siano stipulate, le vecchie restano tuttavia in vigore per disciplinare i rapporti che di fatto hanno continuato a sussistere fra i due Enti nell'interesse stesso

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive